

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6078 del 31/10/2024
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - COMUNITA' SAN PATRIGNANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN COMUNE DI CORIANO - VIA SAN PATRIGNANO, 53 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA RESIDENZIALE CON ATTIVITA' ARTIGIANALI
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6357 del 31/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno trentuno OTTOBRE 2024 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - COMUNITA' SAN PATRIGNANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN COMUNE DI CORIANO - VIA SAN PATRIGNANO, 53 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA RESIDENZIALE CON ATTIVITA' ARTIGIANALI

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i. recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Coriano in data 29/02/2024 - assunta al protocollo generale di Arpae-SAC Rimini con PG/2024/49061 del 14/03/2024 - (pratica ARPAE n. 13078/2024) dalla **COMUNITA' SAN PATRIGNANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** (C.F. 91030420409 P.IVA 04044850404), avente sede legale e produttiva in Comune di **Coriano - Via San Patrignano, 53** intesa ad ottenere il rilascio di nuova AUA comprensiva di:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.269 del D.Lgs.152/06) - competenza ARPAE;*
- *autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura (art. 124 del D.Lgs.152/06) – competenza comunale;*
- *autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura (art. 124 del D.Lgs.152/06) – competenza comunale;*
- *comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale;*

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell’ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;

VISTO l’art. 112 della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;

VISTO il comma 2 dell’art. 112 dell L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.

RICHIAMATI i commi 4 e 6 dell’art.8 della Legge n.447/1995 che attribuisce ai Comuni la competenza in materia di impatto acustico relativo ad impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive;

VISTO il Regolamento Regionale n.2/2024 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;

DATO ATTO che in data 28/03/2024 PG/2024/00591777 è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14 ter della L. 241/90 s.m.i. - prima seduta - svoltasi in data 17 aprile 2024;

DATO ATTO che in data 06/05/2024 PG/2024/0082678 è stato trasmesso il verbale definitivo della prima seduta della Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14 ter della L. 241/90 s.m.i.;

RICHIAMATO il verbale della prima seduta con il quale sono state richieste integrazioni alla COMUNITA’ SAN PATRIGNANO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE e contestualmente sono stati sospesi i tempi del procedimento;

VISTE le integrazioni pervenute in data 04/06/2024 PG/2024/102492 che comprendono anche il titolo abilitativo “Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell’art.112 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.”;

DATO ATTO che in data 13/06/2024 PG/2024/0108971 è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90 s.m.i. - seconda seduta - svoltasi in data 02 luglio 2024 e al contempo sono state trasmesse le integrazioni summenzionate;

DATO ATTO che in data 16/07/2024 PG/2024/0130110 è stato trasmesso il verbale definitivo della seconda seduta della Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90 s.m.i. chiedendo al contempo documentazione integrativa;

ACQUISITA in data 05/08/2024 PG/2024/142792 l'integrazione riguardante il Piano di gestione del piazzale del distributore privato di gasolio per mezzi propri ai sensi della DGR 1860/06;

ACQUISITA in data 04/09/2024 PG/2024/159473 e in data 12/09/2024 PG/2024/164193 ulteriore documentazione integrativa, riguardante rispettivamente, lo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura e tavola grafica dell'impianto di depurazione;

ACQUISITA la relazione tecnica rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini in data 02/09/2024 PG/2024/157240 per le emissioni in atmosfera e in data 02/09/2024 PG/2024/157687 il parere favorevole per il Piano gestione delle acque meteoriche di dilavamento relativo all'area di rifornimento carburante dei mezzi propri;

DATO ATTO che il Comune di Coriano non ha espresso motivi ostativi in merito alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 comma 3 del D.Lgs.152/06;

DATO ATTO che il Comune di Coriano in data 11/09/2024 prot. 0025482 acquisito in data 11/09/2024 PG/2024/163478 ha preso atto della valutazione di impatto acustico ai sensi della L.447/95 non rinvenendo motivi ostativi;

ACQUISITO in data 27/09/2024 PG/2024/174140 il titolo abilitativo rilasciato dal Comune Coriano del 26/09/2024 prot.0027246 per lo scarico di acque reflue industriali che fa proprie le prescrizioni imposte con il parere tecnico favorevole di Hera del 18/09/2024 prot. 79851;

ACQUISITO in data 11/09/2024 PG/2024/163496 il parere positivo del Comune di Coriano del 11/09/2024 prot. 0025483, per lo scarico di acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato isolato ad uso civile abitazione ubicato in Via Friano, 54 Coriano e distinto al catasto urbano al Foglio 14 Particella 151, in corpo idrico superficiale;

ACQUISITO in data 19/08/2024 PG/2024/0150088 il parere favorevole dell'AZIENDA U.S.L. della Romagna del 16/08/2024 prot.216155;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini tramite PAGOPA;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione di nuova AUA a favore della Società in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e s.m.i, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.4 della L.241/90, è l'Ing.Giovanni Paganelli titolare dell'Unità "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 96/2019, 124/2023 e 26/2024 compete al Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo o in sua assenza all'incarico di funzione "AUA ed autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte:

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L.241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990 e, conseguentemente:
2. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla **COMUNITA' SAN PATRIGNANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** avente sede legale e produttiva in Comune di **Coriano - Via San Patrignano, 53** (C.F. 91030420409 P.IVA 04044850404) per l'esercizio dell'attività di assistenza residenziale con attività artigianali, comprendente i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.269 del D.Lgs.152/06) - competenza ARPAE;*
 - *autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura (art. 124 del D.Lgs.152/06) – competenza comunale;*
 - *autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura (art. 124 del D.Lgs.152/06) – competenza comunale;*
 - *comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale;*
 - *comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art.112 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e Regolamento regionale n.2/2024 - competenza Arpae;*
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate e contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo delle planimetrie con indicazione dei punti di emissione;
 - l'**Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue industriali;
 - l'**Allegato C** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura;
 - la Società dovrà aggiornare la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento sul Portale “Gestione Effluenti” regionale ogni qualvolta si renda necessario ai sensi del Regolamento Regionale 19 marzo 2024 n. 2 “Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;
 - il gestore dovrà attenersi alle modalità di gestione e adottare gli accorgimenti tecnici descritti nel documento “Piano di gestione per evitare il dilavamento della superficie del piazzale del distributore privato di gasolio ED n.77A”, oltre a provvedere a coprire o spostare in ambiente coperto la vasca di raccolta durante gli eventi meteorici;
 - al fine di evitare sversamenti accidentali dalla rete fognaria, il gestore dovrà predisporre un piano di controllo con frequenza settimanale della rete stessa anche attraverso l'ispezione dei pozzetti, riportando l'esito delle verifiche su apposito registro, oltre ad effettuare verifiche giornaliere dell'impianto di depurazione mediante registrazione dei volumi di ingresso ed uscita; il registro di cui sopra dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo;
 - il gestore dovrà predisporre un piano delle emergenze in caso di rotture della rete fognaria e dell'impianto di depurazione o fuoriuscite di acque reflue, impegnandosi ad intervenire tempestivamente (entro 24 ore); tale piano dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo;
- 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013 direttamente alla scrivente Agenzia, ovvero richieste al Suap ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- 3c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurre di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;

4. Di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente gli aspetti

ambientali dei titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, fatti pertanto salvi i diritti di terzi, e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta disciplinati da norme non previste dalla presente AUA;

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013; L'**AUA adottata** con il presente provvedimento, **assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dal Servizio territoriale APA Est sezione di Rimini;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Coriano, Hera Spa, Azienda USL della Romagna, Arpa Strutturata Autorizzazione e Concessioni di Rimini, Arpa Servizio Territoriale APA Est Sezione di Rimini) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;
13. Di revocare i provvedimenti rilasciati dalla Provincia di Rimini Servizio Ambiente n.417 del 12/10/2010, n.117 del 27/05/2013, n.114 del 23/07/2010, il provvedimento Arpa n.4437 del 11/11/2016 in quanto sostituiti del presente atto;
14. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
15. Di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla

L. n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;

16. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto ai sensi della L.241/90;
17. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Di Rimini - Area Est
Dott. Stefano Renato De Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

La comunità di San Patrignano è una comunità di recupero sociale dove si svolgono attività artigianali.

Nello specifico le attività che comportano emissioni in atmosfera sono:

- Laboratorio di decorazione con lavorazione legno, stampa carta da parati e pelletteria
- Produzione di prodotti da forno
- Impianto di cogenerazione

Consumo di materie prime dichiarato:

Farina	200 t/anno di Per la decorazione
Inchiostri	1000 kg/anno
Solventi per lavaggio	1000 kg/anno
Polvere antiscartino	25 kg/anno
Legname vario	3 t/anno
Vernici per carta da parati	500 kg/anno
Diluente per vernici	1000 kg/anno
Pellami	200 kg/anno
Colla epossidica	100 kg/anno

Il gestore dichiara che l'attività non rientra nell'ambito di applicazione dell'art.275 del D.Lgs 152/06 (emissioni diffuse di COV composti organici volatili).

Il gestore dichiara che nella propria attività/impianti non sono presenti emissioni diffuse.

PRESCRIZIONI:

Punti di emissione e limiti

SETTORE DECORAZIONI

E1 – Forno essiccamento carte da parati

Portata massima di progetto: 720 Nm³/h

Temperatura 67°C

Durata 7 ore/giorno

Frequenza 220 giorni/anno c.a.

Altezza 6 m

Sezione 0,03 m²

Impianto di abbattimento /

Inquinanti emessi C.O.V. con valore limite di 50 mg/Nm³

Limiti previsti dalla DGR 2236/2009 e s.m.i al punto 4.6

Autocontrolli: le ore di funzionamento dell'impianto devono essere annotate su apposito registro firmato dal responsabile impianto a disposizione dei competenti organi di controllo.

E2 – Cabina di verniciatura legno e carta da parati

La verniciatura viene effettuata a spruzzo

Portata massima di progetto: 10.000 Nm³/h

Temperatura Ambiente

Durata 8 ore/giorno

Frequenza 220 giorni/anno c.a.

Altezza 6m

Sezione 0,19m²

Impianto di abbattimento filtro a pannelli

Inquinanti emessi C.O.V. con valore limite di 50 mg/Nm³

Materiale particolato con limite di 3 mg/Nm³

Limiti previsti dalla DGR 2236/2009 e s.m.i al punto 4.6

Autocontrolli: le ore di funzionamento degli impianti, i consumi di prodotti vernicianti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro firmato dal responsabile impianto a disposizione dei competenti organi di controllo.

E3 – Cabina di verniciatura legno e carta da parati

La verniciatura viene effettuata a spruzzo

Portata massima di progetto: 10.000 Nm³/h

Temperatura Ambiente

Durata 8 ore/giorno

Frequenza 220 giorni/anno c.a.

Altezza 6m

Sezione 0,19m²

Impianto di abbattimento filtro a pannelli

Inquinanti emessi C.O.V. con limite di 50 mg/Nm³

Materiale particolato con limite di 3 mg/Nm³

Limiti previsti dalla DGR 2236/2009 e s.m.i al punto 4.6

Autocontrolli: le ore di funzionamento degli impianti, i consumi di prodotti vernicianti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro firmato dal responsabile impianto a disposizione dei competenti organi di controllo.

E4 – Cabina di essiccazione

Portata massima di progetto: 4.500 Nm³/h

Temperatura Ambiente

Durata 8 ore/giorno

Frequenza 220 giorni/anno c.a.

Altezza 6m

Sezione 0,10m²

Impianto di abbattimento /

Inquinanti emessi C.O.V. con valore limite di 50 mg/Nm³

Limiti previsti dalla DGR 2236/2009 e s.m.i al punto 4.6

Autocontrolli: le ore di funzionamento degli impianti devono essere annotate su apposito registro firmato dal responsabile impianto a disposizione dei competenti organi di controllo.

E5 – Lavorazione legno

Portata massima di progetto: 12.000 Nm³/h

Temperatura Ambiente

Durata 5 ore/giorno

Frequenza 220 giorni/anno c.a.

Altezza	6 m
Sezione	0,28m ²
Impianto di abbattimento	Filtro a tessuto in agugliato poliestere con superficie filtrante di 83 m ²
Inquinanti emessi	Materiale particolato con limite di 10 mg/Nm ³

Limiti previsti dalla DGR 2236/2009 e s.m.i al punto 4.5

Autocontrolli: le ore di funzionamento degli impianti, i consumi di prodotti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro firmato dal responsabile impianto a disposizione dei competenti organi di controllo.

E6 – Cabina di essiccazione/incollaggio pellami

Portata massima di progetto:	1.500 Nm ³ /h
Temperatura	Ambiente
Durata	1 ore/giorno
Frequenza	220 gg/anno c.a.
Altezza	7 m
Sezione	0,07m ²
Impianto di abbattimento	/
Inquinanti emessi	C.O.V. con valore limite di 50 mg/Nm ³

Limiti previsti dalla DGR 2236/2009 e s.m.i al punto 4.25

Autocontrolli: le ore di funzionamento degli impianti, i consumi di prodotti utilizzati, devono essere annotati su apposito registro firmato dal responsabile impianto a disposizione dei competenti organi di controllo.

FORNO

E7 – Cottura piadine

Portata massima di progetto:	12.000 Nm ³ /h
Temperatura	Ambiente
Durata	8 ore/giorno
Frequenza	220 giorni/anno c.a.
Altezza	7 m
Sezione	0,12 m ²
Impianto di abbattimento	/
Inquinanti emessi	Materiale particolato/polveri con valore limite di 10 mg/Nm ³

Limiti previsti dalla DGR 2236/2009 e s.m.i al punto 4.8

Autocontrolli: le ore di funzionamento degli impianti, i consumi di prodotti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro firmato dal responsabile impianto a disposizione dei competenti organi di controllo.

SETTORE STAMPA

E8 – Stampa tipolitografica

Portata massima di progetto:	2.200 Nm ³ /h
Temperatura	Ambiente
Durata	8 ore/giorno
Frequenza	220 giorni/anno c.a.
Altezza	6 m
Sezione	0,038m ²
Impianto di abbattimento	/

Inquinanti emessi Materiale particellare con limite di 10 mg/Nm³

Limiti previsti dalla DGR 2236/2009 e s.m.i al punto 4.25

Autocontrolli: le ore di funzionamento degli impianti, i consumi di prodotti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro firmato dal responsabile impianto a disposizione dei competenti organi di controllo.

SETTORE SERVIZI

E9 – Impianto di cogenerazione alimentato a gas naturale

Trattasi di medio impianto termico ai sensi dell'art.268 comma 1 lettera gg bis) del D.Lgs.152/06 e s.m.i.

Portata massima di progetto: 4.568 Nm³/h

Temperatura 180°C

Durata 24 ore/giorno

Frequenza 350 giorni/anno c.a.

Altezza 10 m

Sezione 0,196 m²

Impianto di abbattimento catalizzatore ossidante

Inquinanti emessi ^[1]	Ossidi di azoto	con valore limite di	190 mg/Nm ³
	Monossido di Carbonio	“	240 mg/Nm ³
	Ossidi di Zolfo	“	15 mg/Nm ³ ^[2]
	Polveri	“	50 mg/Nm ³

[1] i valori prescritti sono da considerarsi riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 15%

[2] il valore per gli Ossidi di Zolfo si ritiene rispettato con alimentazione a gas naturale

Autocontrolli: Sono prescritte analisi in autocontrollo con frequenza annuale annotate su apposito registro firmato dal responsabile impianto a disposizione dei competenti organi di controllo.

In base alla legislazione vigente i medi impianti di combustione devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, della strumentazione prevista dall'art 294 comma 1 del D.lgs 152/06 (Sistema Controllo Combustione).

Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

La quantità e la qualità delle emissioni si esprimono attraverso la fissazione dei valori limite di emissione; i valori limite di emissione devono essere espressi contemporaneamente in:

- unità di concentrazione (massa di sostanza inquinante presente nella emissione riferita all'unità di volume nell'effluente gassoso emesso);
 - portata volumetrica (volume di effluente gassoso emesso riferito all'unità di tempo);
- mg/Nm³ = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente.

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i Valori Limite di Emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):

Temperatura: 0 °C

Pressione: 0,1013 MPa

Gas secco

Salvo quanto diversamente indicato nell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i., il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E = [(21 - O_2) / (21 - O_{2M})] * E_m$$

dove:

E_m = concentrazione misurata

E = concentrazione

O_{2M} = tenore di ossigeno misurato

O_2 = tenore di ossigeno di riferimento

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO) UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015

Altre prescrizioni:

1. I Valori Limite di Emissione (VLE) si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

2. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al verificarsi dell'evento.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata (aorn@cert.arpa.emr) all'Autorità Competente (Arpa SAC) e

all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA EST sez. di Rimini), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

3. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

I sistemi di controllo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento (ad esempio: misuratore di pressione differenziale, misuratore di temperatura, misuratore di portata di ricircolo soluzione di lavaggio, ecc.) collegati ad impianti funzionanti a ciclo continuo (ad esempio: forni ceramici, atomizzatori, etc.), devono essere dotati di sistema di registrazione grafico/elettronico in continuo. I dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione, sono mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e garantire sia la lettura istantanea, sia la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad esempio, annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie oppure con altra modalità che garantisca comunque analoga precisione).

4. Secondo quanto stabilito dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC: aoorn@cert.arpa.emr) all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA EST sez. di Rimini) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- i dati relativi alle analisi di tutte le emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data del provvedimento finale del Suap;

si considera adeguato un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

5. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

6. La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso). Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

7. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

8. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che

esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 *“Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni”* e Rapporto ISTISAN 91/41 *“Criteri generali per il controllo delle emissioni”*. Tali documenti indicano:

per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l’Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale).

9. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (corrispondente al *“Risultato Misurazione”* previa detrazione di *“Incertezza di Misura”*) risulta superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE).

10. La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 *“Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni”* e Rapporto ISTISAN 91/41 *“Criteri generali per il controllo delle emissioni”*.

11. Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l’Autorità Competente per il Controllo eseguirà i campionamenti e le valutazioni così come previsti dai precedenti punti

12. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

13. Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall’ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 *“Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”*, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l’Autorità Competente per il controllo (Arpae APA EST Sez. di Rimini) e successivamente al

recepimento nell'atto autorizzativo.

14. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

15. E' facoltà dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpa Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

16. I camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

17. Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): *"...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai*

punti di prelievo e di campionamento”, sia all’Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto “La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione”, i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L’azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. L’azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo supportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all’art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l’esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall’inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella Tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all’interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve

avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

Parapetto normale su tutti i lati;

Piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo

e, possibilmente di una:

Protezione contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

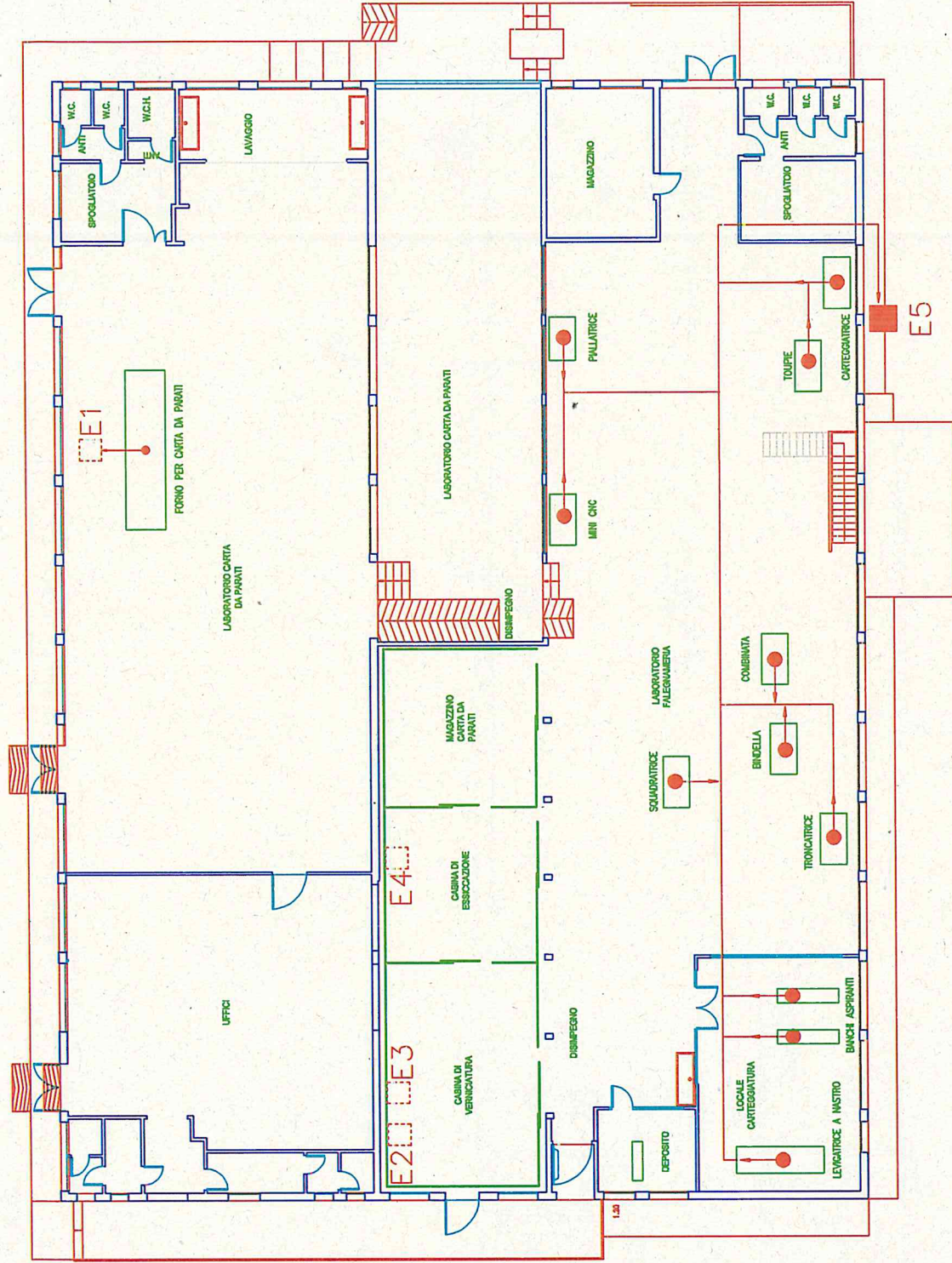
18. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

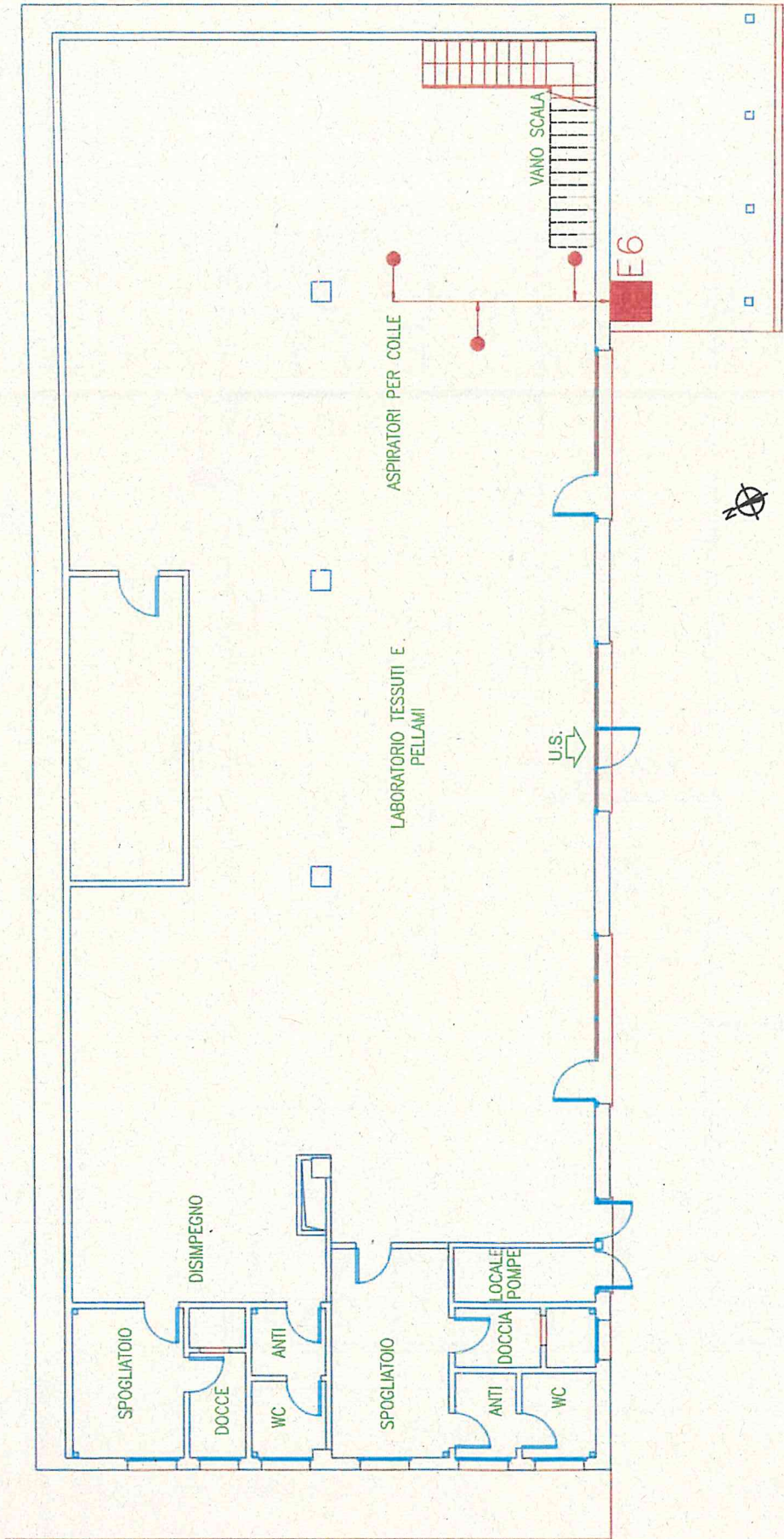
19. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 ss.mm.ii.

E1	FORNO DI ESSICCAMENTO CARTA
E2	CABINA DI VERNICIATURA
E3	CABINA VERNICIATURA
E4	CABINA DI ESSICCAZIONE
E5	IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI LEGNO

Comunità San Patrignano Società Cooperativa sociale via San Patrignano, 53 - 47853 Coriano, RN			
PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA			
DECORAZIONI			
Ter:	01	Data:	07/12/2023
Edific:		Scale:	19

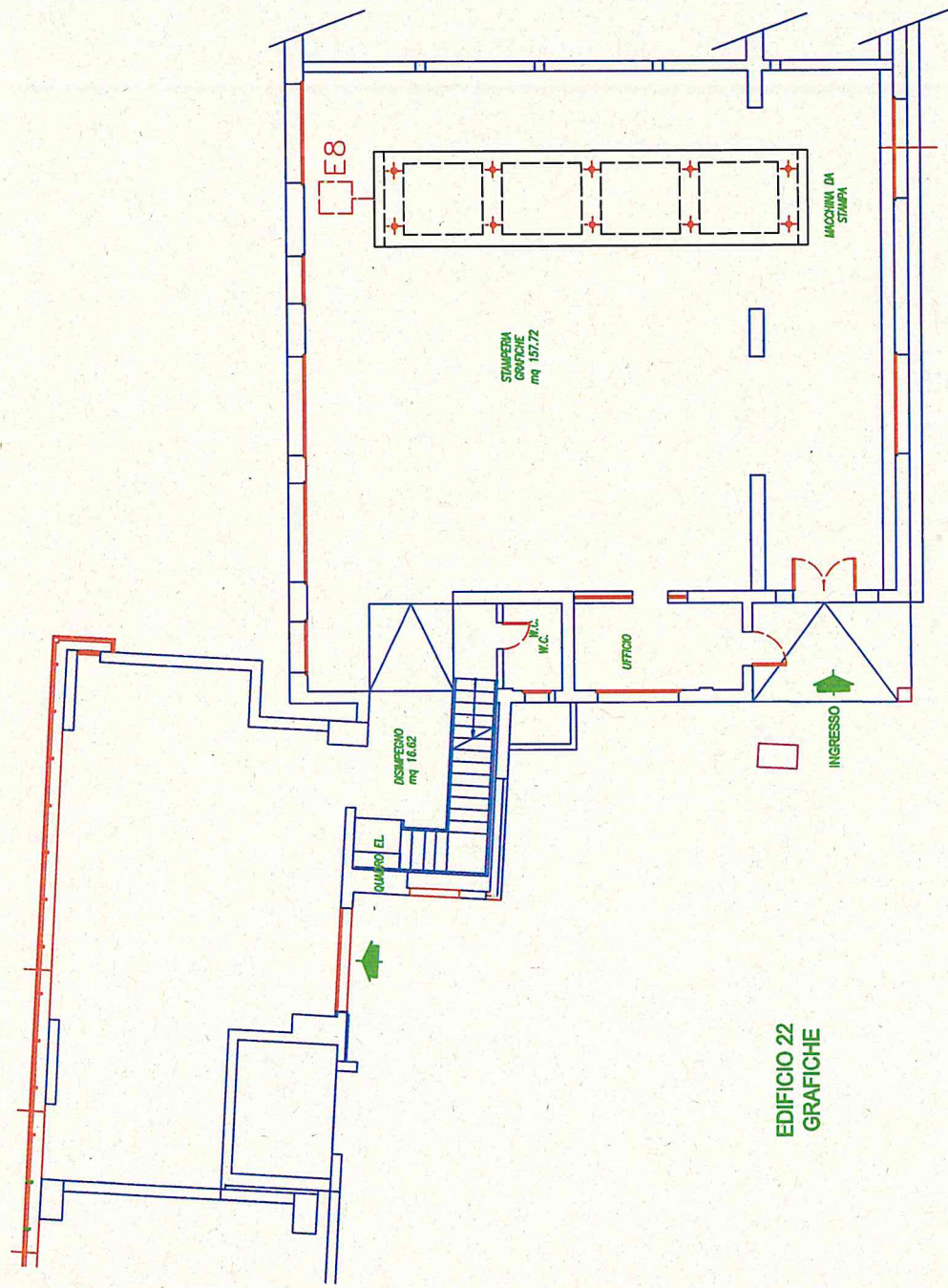
PIANTA PIANO TERRA





PIANTA PIANO SEMINTERRATO

Comunità San Patrignano Società Cooperativa sociale via San Patrignano, 53 - 47853 Coriano, RN			
PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA			
DECORAZIONI			
Titolo	Data	Elaborazione	Scala
E6	02	07/12/2023	19



EDIFICIO 22
GRAFICHE

Comunità San Patignano Società Cooperativa sociale
via San Patignano, 53 - 47853 Coriano, RN

PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA

GRAFICHE

Titolo	01	Data	07/12/2023	Edificio	22	Scala	
--------	----	------	------------	----------	----	-------	--

E8 | STAMPA LITOGRAFICA



**Comune di
Coriano**
Provincia di Rimini

AREA
URBANISTICA ED EDILIZIA
Ufficio Ambiente

ALLEGATO B

Piazza Mazzini n.15 – 47853 CORIANO (RIMINI)
<http://www.comune.coriano.rn.it>
Tel. 0541/659811 (Centralino)
Tel. 0541/659829 (Segreteria Area)
E-mail: serviziurbanisticaedilizia@comune.coriano.rn.it
PEC - Ente: comune.coriano@legalmail.it
E-mail - Ente: protocollogenerale@comune.coriano.rn.it
P.I./C.F.: 00616520409

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA DI VIA SAN PATRIGNANO N. 53 COMUNE DI CORIANO, PRODOTTE DALLA DITTA "COMUNITA' DI SAN PATRIGNANO Società Cooperativa Sociale" UBICATA A CORIANO IN VIA VIA SAN PATRIGNANO N. 53. (AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I.).

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista l'istanza pervenuta a questo Ente in data 29/02/2024 al protocollo comunale n. 6898 (impresainungiorno prot. SUAP - REP_PROV_RN/RN-SUPRO/0007435 del 29/02/2024), tesa ad ottenere il rilascio di nuova AUA Autorizzazione unica ambientale del titolo abilitativo seguente ovvero:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.269 del D.Lgs.152/06);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (art. 124 del D.Lgs.152/06);
- comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95);

presentata dalla COMUNITA' SAN PATRIGNANO-Società Cooperativa Sociale Via San Patrignano, 53 Coriano (RN).

Vista l'indizione della prima Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona (Trasmissione pratica n. 91030420409-14112023-0936), indetta dal Arpae e relativa all'ottenimento di nuova A.U.A. - Autorizzazione Unica Ambientale, assunta al prot. 9708 del 28/03/2024;

Visto il verbale definitivo della prima Conferenza trasmesso da Arpae in data 07/05/2024 prot. 13344 (Prat.13078/2024) attraverso il quale Arpae richiede integrazione documentale alla "COMUNITA' SAN PATRIGNANO-Società Cooperativa Sociale";

Vista l'indizione della seconda Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona (Trasmissione pratica n. 91030420409-14112023-0936), indetta dal Arpae e relativa all'ottenimento di nuova A.U.A. - Autorizzazione Unica Ambientale, assunta al prot. 17143 del 13/06/2024 e le integrazioni richieste, acquisite da Arpae in data 04/06/2024 protocollo interno Arpae PG/2024/102492;

Visto il verbale definitivo della seconda Conferenza dei Servizi trasmesso da Arpae in data 16/07/2024 prot. 20246 e 20245 (Prat.13078/2024) attraverso il quale Arpae richiede ad Hera spa integrazione documentale;

Vista la comunicazione trasmessa da Arpae "trasmissione delle integrazioni del 05/08/2024" di Arpae assunta al protocollo generale n.22953 in data 13/08/2024;

Acquisito e fatto proprio il "Parere per Autorizzazione Unica Ambientale – scarico di acque reflue industriali in fognatura" (Prot. interno Hera n. 79851 del 18/09/2024), trasmesso da Hera spa e assunto in data 19/09/2024 con prot. 26350, in cui viene autorizzata una portata massima d'impianto pari a 160.000 mc./anno;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Delibera di G.R. n. 1053 del 09/06/03 e s.m.i. (Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n 152, come modificato dal D.Lgs. 18 Agosto 2000 n 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento);

Visto l'articolo 112 della Legge Regionale 21/04/1999 n. 3;

Visto l'articolo 124 del Dlgs 152/06;

DISPONE

Il rilascio dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.,fatte salve altre autorizzazioni di competenza di altri enti, per una portata massima autorizzata di 160.000 mc./anno, in capo alla



"COMUNITA' SAN PATRIGNANO-Società Cooperativa Sociale" Via San Patrignano, n. 53 Coriano (RN), ad effettuare lo scarico di acque reflue Industriali nella fognatura nera, posta lungo la Via San Patrignano n. 53 del Comune di Coriano, e l'attivazione di N° 1 scarichi, con le prescrizioni riportate nei punti successivi:

- 1) E' ammesso unicamente lo scarico derivante da: depuratore biologico a fanghi attivi per il trattamento dei reflui derivanti dalle attività all'interno della Comunità di San Patrignano costituite prevalentemente da: lavanderia industriale, lavaggio mezzi, dilavamento area ecologica, acqua di raffreddamento impianto di cogenerazione, stalle, allevamenti, caseificio e cantina vinicola. Gli scarichi di acque reflue domestiche sono ammessi nel rispetto delle norme delle norme tecniche del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella B del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico del depuratore:
 - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **depuratore biologico a fanghi attivi con n.3 vasche di raccolta reflui** (n.1 da 1.250 mc, n.2 da 700 mc);
 - **misuratore di portata/contatore volumetrico elettromagnetico** in entrata al depuratore, telecomandato dalla ditta;
 - **misuratore di portata/contatore volumetrico elettromagnetico** in uscita, piombato e telecomandato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installato da personale qualificato nel settore.
 - **software di tele-gestione** in capo alla Ditta che monitora in tempo reale i principali parametri degli impianti e il livello delle vasche di raccolta con conseguente invio di allarmi in caso di anomalie alle figure di riferimento identificate dalla ditta.
 - **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 4) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 5) Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la verifica specialistica e certificata di funzionalità del misuratore di portata allo scarico con frequenza annuale effettuata da personale avente comprovata esperienza nel settore. Il rapporto di verifica dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a HERA che provvederà alla prevista piombatura.
- 6) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 7) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 8) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 9) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non dovranno essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 11) Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 12) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il parere rilasciato da Hera spa, è stato redatto sulla base delle planimetrie delle reti fognarie "Tavola 01 del 02/2024 e Tavola 02 del 11/09/2024" allegate all'istanza e dei contenuti/adempimenti in capo alla ditta elencati nella 4_allegato_1_- Relazione Finale del 31 maggio 2024 trasmessa da Arpae in data 13/06/2024.

La presente Autorizzazione è da ritenersi parte integrante del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale intestata a COMUNITA' SAN PATRIGNANO-Società Cooperativa Sociale Via San Patrignano, 53 Coriano (RN).

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le normative vigenti;

Si invia il presente atto a:

- ARPAE Rimini - Servizio Autorizzazioni Concessioni per quanto di competenza: aoom@cert.arpa.emr.it
- HERA spa cui si demanda lo svolgimento dei compiti di controllo: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it
- COMUNITA' SAN PATRIGNANO Società Cooperativa Sociale Via San Patrignano, 53 altiero@pec.perind.it; comunita@pec.sanpatrignano.org

**IL RESPONSABILE DELL'AREA 5
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA**

Geom. Cristian De Paoli
(documento firmato digitalmente)

	Comune di Coriano Provincia di Rimini	AREA URBANISTICA ED EDILIZIA Ufficio Ambiente	Piazza Mazzini n.15 – 47853 CORIANO (RIMINI) http://www.comune.coriano.rn.it Tel. 0541/659811 (Centralino) Tel. 0541/659829 (Segreteria Area) E-mail: serviziurbanisticaedilizia@comune.coriano.rn.it PEC - Ente: comune.coriano@legalmail.it E-mail - Ente: protocollogenerale@comune.coriano.rn.it P.I./C.F.: 00616520409
---	---	---	---

ALLEGATO C

Spett.le **ARPAE Rimini**
Servizio Autorizzazioni Concessioni
aoorn@cert.arpa.emr.it
Ing. Giovanni Paganelli

Spett.le **ARPAE Rimini**
Servizio Territoriale
aoorn@cert.arpa.emr.it
Dott. Michele Epifani

e p.c. **COMUNITA' SAN PATRIGNANO**
Società Cooperativa Sociale
Via San Patrignano, 53
CORIANO
altiero@pec.perind.it

Oggetto: PARERE AL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE (DI CUI AL CAPO II DEL TITOLO IV DELLA SEZ. II DELLA PARTE TERZA DELL' ART. 124 DEL D.LGS 152/2006) DI FABBRICATO/I RESIDENZIALE/I UBICATO A CORIANO IN VIA FRIANO N. 54, IN DITTA: COMUNITA' SAN PATRIGNANO Società Cooperativa Sociale.

Vista l'istanza pervenuta a questo Ente in data 29/02/2024 al protocollo comunale n. 6898 (impresainungiorno prot. SUAP - REP_PROV_RN/RN-SUPRO/0007435 del 29/02/2024), tesa ad ottenere il rilascio di nuova AUA Autorizzazione unica ambientale del titolo abilitativo seguente ovvero:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.269 del D.Lgs.152/06);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (art. 124 del D.Lgs.152/06);
- comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95);

presentata dalla COMUNITA' SAN PATRIGNANO-Società Cooperativa Sociale Via San Patrignano, 53 Coriano (RN).

Vista l'indizione della prima Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona (Trasmissione pratica n. 91030420409-14112023-0936), indetta dal Arpae e relativa all'ottenimento di nuova A.U.A. - Autorizzazione Unica Ambientale, assunta al prot. 9708 del 28/03/2024;

Visto il verbale definitivo della prima Conferenza trasmesso da Arpae in data 07/05/2024 prot. 13344 (Prat.13078/2024) con la quale Arpae richiede integrazione documentale alla "COMUNITA' SAN PATRIGNANO-Società Cooperativa Sociale";

Vista l'indizione della seconda Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona (Trasmissione pratica n. 91030420409-14112023-0936), indetta dal Arpae e relativa all'ottenimento di nuova A.U.A. - Autorizzazione Unica Ambientale, assunta al prot. 17143 del 13/06/2024 e le integrazioni richieste, acquisite da Arpae in data 04/06/2024 al protocollo PG/2024/102492;

Considerato che il verbale definitivo della seconda Conferenza dei Servizi trasmesso da Arpae in data 16/07/2024 prot. 20246 e 20245 (Prat.13078/2024) riporta testualmente che:

- ..."L'AUA conterrà anche l'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche provenienti dagli edifici isolati di competenza comunale"...



- ...*"la società invii dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del titolare dello scarico, che non sono intervenute modifiche agli edifici/insediamenti tali da determinare variazione alle caratteristiche quali-quantitative degli Scarichi"*...;

Vista la comunicazione trasmessa da Arpae in data 13/08/2024 prot. n.22953, comprendente l'integrazione documentale del 05/08/2024 nella quale rientra la richiesta di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale del fabbricato isolato ad uso civile abitazione ubicato in via Friano n. 54 Coriano (RN) e distinto al Catasto Urbano al Foglio 14 Particella 151;

Vista l'integrazione documentale volontaria assunta al prot. 25314 del 10/09/2024 comprendente la dichiarazione rilasciata da Hera S.p.A. Prot.int.Hera n.77327/24 del 09/09/2024, che conferma che la zona in cui insiste il fabbricato/i ubicato/i in Via Friano n. 54, ricade all'esterno dell'agglomerato e non esiste la possibilità di allacciarsi alla pubblica fognatura.

Vista la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà assunta al protocollo del portale Impresainungiorno REP_PROV_RN/RN-SUPRO/0036593 del 04/09/2024 che cita testualmente ...*"alla data odierna non sono intervenute modifiche agli edifici/insediamenti rispetto ai documenti autorizzativi dell'immobile in oggetto, tali da determinare variazioni alle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi"*...

Vista l'autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue domestiche derivanti dal fabbricato in oggetto rilasciata da codesto Comune con numero prot.8255 in data 15/04/2015;

Richiamato e fatto proprio il **parere positivo con prescrizioni** di autorizzazione allo scarico, emesso da A.R.P.A.E. – Sezione Provinciale di Rimini – Servizio Territoriale, recante prot. SINADOC n. 12955/2018 – PGRN/2018/4128 DEL 03/05/2018 con esito positivo (che annulla precedente parere rilasciato da Arpae il 23/02/2009 con prot n. 1422/x2/27);

Richiamato e fatto proprio il **parere favorevole con prescrizioni** all'esecuzione dei lavori di fognatura interni alla proprietà, emesso da HERA s.p.a. , recante prot. 0046157 del 14/05/2018 con esito positivo;

Richiamata l'istruttoria dell'Ente gestore Arpae presente all'interno del parere suddetto, dalla quale si evince che trattasi..." *Scarico mediante filtro anaerobico, delle acque reflue domestiche originate dal fabbricato ad uso civile abitazione (porzione denominata B) ubicato in Via Friano, 54 (Fg. 14 part. n. 151 Sub. 1) – Coriano (RN).*"...nello specifico si evince che:

- *HERA dichiara che la zona in cui è situata la proprietà in oggetto non è servita da pubblica fognatura;*
- *l'impianto di smaltimento delle acque reflue domestiche deve servire un fabbricato ad uso civile abitazione dimensionato per 4 abitanti equivalenti (a.e.);*
- *le acque reflue provenienti dalla cucina e dalla lavatrice, previo passaggio in degrassatore da 10 a.e. (volume non dichiarato), convoglieranno, insieme alle acque reflue provenienti dai bagni, in una vasca tipo Imhoff da 5-8 a.e. (volumi non dichiarati) e successivamente in un filtro batterico anaerobico da 5 a.e. (superficie non dichiarata). Le acque chiarificate in uscita verranno convogliate prima in un pozzetto di campionamento e successivamente in un fosso di scolo esistente di proprietà ;*
- *le acque meteoriche derivanti dai pluviali vanno a dispersione sul suolo alla base degli stessi.*

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Delibera di G.R. n. 1053 del 09/06/03 e s.m.i. (Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n 152, come modificato dal D.Lgs. 18 Agosto 2000 n 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento);

Visto l'articolo 112 della Legge Regionale 21/04/1999 n. 3;

Visto l'articolo 124 del Dlgs 152/06;

Con la presente, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e fatte salve altre autorizzazioni di competenza di altri enti, si rilascia **parere positivo** alla "COMUNITA' SAN PATRIGNANO-Società Cooperativa Sociale", ad effettuare smaltimento delle acque reflue domestiche provenienti da fabbricato isolato ad uso civile abitazione ubicato in via Friano n. 54 Coriano (RN) e distinto al Catasto Urbano al Foglio 14 Particella 151, in corpo idrico superficiale.

la presente rimane subordinata al rispetto delle condizioni/prescrizioni richieste da Arpa, ovvero:

- la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
- in considerazione della fattispecie di "corpo idrico non significativo (punto 9 art. 124 Dlgs 152/06), nell'ambito della facoltà di apporre limiti e prescrizioni a tutela del corpo idrico recettore, si ritiene che lo scarico dovrà conformarsi ai valori limite di emissione previsti per gli scarichi domestici che recapitano in corpo idrico superficiale indicati nella tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053/03;
- lo scarico dovrà essere reso accessibile per il campionamento, in adempimento a quanto disposto al comma 3 dell'art. 101 – parte terza del D.Lgs 152/06;
- il pozzetto di campionamento, che dovrà essere posizionato immediatamente a monte del corpo recettore, deve avere dimensioni pari ad almeno 60x60x60 cm, la condotta in uscita posizionata almeno 20 cm. più in basso rispetto a quella in entrata, in modo da consentire eventuali operazioni di campionamento;
- almeno una volta l'anno dovrà essere effettuato lo svuotamento e la pulizia della vasche tipo Imhoff ;
- con periodicità annuale occorre provvedere al lavaggio della massa filtrante del filtro anaerobico;
- i dimensionamenti della vasca imhoff devono seguire le prescrizioni della Delibera Interministeriale del 04/02/1977 : camera di sedimentazione 50 litri per a.e., camera di digestione 180/200 litri per a.e.;
- il dimensionamento del degrassatore dovrà rispettare quanto previsto nella DGR 1053/2003;
- il dimensionamento del filtro batterico anaerobico dovrà rispettare quanto previsto nella DGR 1053/2003;
- tutte le operazioni di manutenzione, le pulizie effettuate, gli asporti dei fanghi e dei reflui derivanti dagli interventi di cui sopra, effettuati da ditta specializzata ed autorizzata, dovranno essere comprovati dalla relativa documentazione conservata per almeno cinque anni presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza;
- lo smaltimento delle acque bianche è soggetto ai regolamenti locali;
- è fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le normative vigenti;

Si invia il presente atto ad ARPAE Rimini - Servizio Autorizzazioni Concessioni per quanto di competenza.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA**
Geom. Cristian De Paoli
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.